



STATUTO GRUPPO FOTOAMATORI AZZANO S.PAOL

Denominazione Sede e Scopo

Art. 1- Viene costituito, per iniziativa di un gruppo di soci fondatori, alla fine del 1983, il Gruppo Fotoamatori Azzano San Paolo denominato successivamente G.F.A. L'associazione costituita, di tipo ricreativo e culturale, ha sede presso il "centro servizi A. Marchesi" via Papa Giovanni XXIII, 17 in Azzano S.Paolo (Bg) ed ha durata effettiva fino al 31 dicembre del 2050 ; in ogni momento tale termine potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'associazione non persegue fini di lucro ed è indipendente da partiti politici, forze sociali ed istituzioni ecclesiali.

Art. 2- L'associazione G.F.A. si propone di perseguire, con particolare attenzione alle esigenze locali, (con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n.266 dell' 11 agosto 1991 e alla legge n. 22 del 24 luglio 1993) i seguenti scopi :

- di ricercare ed ottenere un maggiore perfezionamento personale in campo fotografico inteso come immagine fotografica.
- di promuovere l'associazione stessa partecipando a manifestazioni locali e non.
- di avvicinare alla fotografia i giovani facendo anche opera promozionale con tutti i mezzi disponibili.

Esercizio sociale

Art. 3- L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il consiglio direttivo deve predisporre ed approvare il bilancio.

Patrimonio

Art. 4- L'associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi per mezzo di

UFFICIO DEL REGISTRO
BERGAMO

Registrato a BERGAMO
il 27 AGO. 1998
al n. 17801 Serie 3
con L. 259.000

DUECENTOCINQUANTANOVEMILA

di cui L. per trascrizione e
L. per INVIM

IL DIRETTORE
- G. Tassano -



contributi derivati dalle quote di adesione dei soci, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società ed enti pubblici e privati nonché proventi derivanti da iniziative promosse dall'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con gli introiti di cui sopra ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio che verranno regolarmente reinvestite nei successivi esercizi con obiettivi e modalità conformi al presente statuto.

E' vietata la distribuzione di eventuali utili ai soci sotto qualsiasi forma.

Composizione e Funzionamento

Art. 5- Possono diventare soci tutte le persone che condividono le motivazioni, gli scopi ed i contenuti del presente statuto.

Art. 6- Per essere ammesso a socio bisogna presentare al consiglio direttivo domanda scritta contenente l'indicazione del nome e del cognome, della residenza e della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo, con annessa inoltre la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I nominativi dei soci iscritti vengono registrati sull'apposito libro dei soci. La qualità di socio si rinnova ogni anno e si perde per recesso, dimissioni o mancato rinnovo della tessera. Il socio recedente non ha diritto al rimborso della quota associativa.

Art. 7- Le prestazioni fornite dai soci sono totalmente gratuite. I soci che prendono parte attiva nelle iniziative del G.F.A. sono tenuti ad attenersi alle direttive deliberate e non possono intraprendere iniziative personali parallele ed esercitare attività a titolo professionale con fine di lucro. I soci godono del diritto a frequentare la sede dell'associazione, a partecipare a tutte le riunioni e a consultare i verbali

delle sedute del consiglio direttivo registrate sull'apposito libro delle assemblee.

Organi

Art. 8- Gli organi dell'associazione G.F.A. sono :

- l'assemblea dei soci.
- Il consiglio direttivo.

Assemblea dei Soci

Art. 9- L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci di cui all'art.5, essa viene convocata in via ordinaria, dal consiglio direttivo, almeno una volta all'anno attraverso comunicazione scritta con preavviso minimo di giorni 8, contenente giorno, ora, sede, ordine del giorno preparato dal consiglio direttivo e data dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza relativa in prima convocazione o con maggioranza assoluta dei presenti alla seconda convocazione. Ciascuno socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 10- All'assemblea, che è elettiva annualmente, spetta il compito di :

- Approvare il rendiconto delle attività dell'anno concluso.
- Eleggere i membri del consiglio direttivo.
- Deliberare su qualsiasi altro argomento e proposta presentata preventivamente al consiglio direttivo.
- Deliberare in ordine alla adesione ed iniziative culturali ed alla partecipazione a manifestazioni proposte da terzi estranei al G.F.A. e stabilisce di volta in volta modalità e condizioni di partecipazione avendo cura di tutelare l'autonoma identità espressiva, le finalità culturali e lo spirito di coesione sociale del G.F.A.

Il Consiglio direttivo

Art. 11- Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'assemblea, elegge in seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario ; i quali mantengono rapporti con le istituzioni, informano e sensibilizzano in merito alle iniziative dell'associazione. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, scadono alla fine dell'anno sociale e sono rinnovabili.

Art. 12- Il consiglio direttivo ha il compito di coordinare le attività del G.F.A e cura l'organizzazione di ogni manifestazione. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare tutti i soci ai quali spetta il solo parere consultivo.

Il Presidente

Art. 13- Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale a tutti gli effetti legali, esso presiede alla direzione e alla amministrazione del G.F.A., possiede inoltre ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attivazione ed il raggiungimento degli scopi sociali prefissi. In sua assenza lo sostituirà il vicepresidente.

Varie.

Art. 14- Il G.F.A. non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale incidente o danno subito dai soci in occasioni di manifestazioni ricreative, viaggi ed altro.

Scioglimento

Art. 15- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci. In caso di scioglimento tutto quanto di proprietà del G.F.A. verrà devoluto, previa delibera dell'assemblea, secondo le modalità e le finalità stabilite dalla stessa.

Il presente statuto è in vigore dal 31/03/98 ed è abrogativo di tutti i precedenti.

Azzano S. Paolo 31/03/98 .